

giunta regionale

Data, ~ 7 GEN. 2014

Prot. N. 3630

Class. 60.02.01.07 E.720.02.7

All. N.

COMUNE di ALONTE

Ordinanza n. 26/2013 del 09.12.2013

Custodia e manutenzione delle aree comunali assoggettate a vincolo idrogeologico.

Prescrizioni

AI COMUNE di <u>ALONTE (VI)</u>

e, p.c.

AI COORDINAMENTO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO di VICENZA

VISTA l'ordinanza n. 26/2013, pervenuta con nota prot. n. 3305 del 09.12.2013 relativa agli interventi di messa in sicurezza delle strade in oggetto";

VISTE le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti in particolare l'art. 4, punto f) e art. 16;

VISTA la L.R. 25/97;

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e Regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 come aggiornato con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e successive modificazioni ed integrazioni;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi nonché le competenze deferite in materie diverse ad altri organi e purché l'intervento risulti conforme ed ammissibile nei confronti delle norme del P.T.R.C. della Regione Veneto, dei Piani d'Area e dei Piani di Gestione dell'area Natura 2000 ove vigenti, nonché dello strumento urbanistico comunale, l'attuazione dei quali è demandata al Sindaco;

SI PRENDE ATTO

di quanto dichiarato e si forniscono le seguenti prescrizioni:

- il taglio dovrà essere limitato alle piante e/o polloni più alti e tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale;
- i proprietari dei fondi dovranno essere messi a conoscenza dei lavori e dovrà essere messo a loro disposizione il legname tagliato, negli spazi liberi da vegetazione in prossimità della proprietà;
- 3) la ramaglia minuta e/o altri residui dovranno essere ordinatamente ammucchiati, con modalità tali da creare il minor danno possibile all'eventuale rinnovazione agamica (polloni) e gamica presente;
- 4) il taglio dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto in modo da non lasciare monconi; nel caso in cui le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, si prescrive altresì l'uso delle funi per regolarne l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima dei rami;
- 5) la potatura, ai sensi dell'art. 9 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia e nel periodo temporale dal 1 ottobre alla fine di marzo;

Cod. Fisc. 80007580279



giunta regionale

- 6) l'intervento di capitozzatura, ovvero l'eliminazione di porzione della chioma, è vietato;
- 7) il taglio potrà avvenire in deroga ai periodi previsti dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale art. 5;
- 8) sulla base di quanto definito dalla D.G.R. 2061/2005 si evidenzia che il taglio in argomento deve essere volto essenzialmente al contenimento dello sviluppo vegetativo o alla eliminazione dei soggetti arborei che per le loro dimensioni sono potenzialmente causa di pericolo e pertanto tale intervento in nessun caso deve comportare l'eliminazione permanente del soprassuolo arboreo presente;
- 9) Ai sensi di quanto definito dall'art. 4 , lett. f) delle P.M.P.F., il taglio dei fusti arborei presenti ai lati della strada dovrà essere volto essenzialmente al contenimento del loro sviluppo vegetativo. E' pertanto consentito il solo taglio dei fusti arborei che per loro dimensioni e/o posizione rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza della circolazione, lungo una fascia larga al massimo 3 ml dal ciglio stradale. In nessun caso è consentita l'eliminazione permanente del soprassuolo arboreo tagliato, mediante estirpazione delle ceppaie. Oltre tale fascia è consentito il taglio con criterio saltuario dei soli soggetti pericolosamente inclinati verso la strada stessa.
- 9) nel caso l'intervento interessi piante isolate, filari di piante, fasce boscate con larghezza media inferiore a 20 metri e nuclei boscati con superficie inferiore a 2000 mq., non trattandosi di tipologie inquadrabili come bosco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/78 si dovrà, prima di procedere all'esecuzione dell'intervento, effettuare una verifica presso il Comune di competenza dell'esistenza di eventuali vincoli o regolamenti che disciplinano l'utilizzazione stessa;
- 10) Nel caso l'intervento riguardi soggetti di "platano", in applicazione del D.M. 29.02.2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato dalla Ceratocystis fimbriata", tutte le operazioni quali abbattimenti, potature, recisioni radicali potranno essere effettuate decorsi 30 giorni lavorativi previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

Si ricorda che la presente presa d'atto ha validità di 2 anni dalla data sopraindicata.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE (Dr.ssa Miria Righele)

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Miria Righele

Referente pratica:
Dott. Stefano Omizzolo
Ufficio Selvicoltura ed Attività Silvo-Pastorali
Tel. 0444/337069
e-mail: stefano.omizzolo@regione.veneto.it

Servizio Forestale Regionale Via Lanza 106 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/337811 – fax 0444/337097 e-mail: forestalevi@regione.veneto.it web: http://www.regione.veneto.it **P.E.C.: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it**

 Cod. Fisc. 80007580279
 P.IVA 02392630279